

Tedeschi & C. s.r.l. consulenti d'impresa

Rag. Tedeschi Ugo

Rag. Pini Fabiana
Consulente del Lavoro

Dott. Vergioli Riccardo
Commercialista

Avv. Tedeschi Costanza
Servizi legali e contrattuali

REGOLARITÀ DEGLI APPALTI E CONTRATTAZIONE COLLETTIVA

L'articolo 2, D.L. 25/2017, convertito dalla L. 49/2017, ha soppresso il periodo dell'articolo 29, comma 2, D.Lgs. 276/2003, che attribuiva alla contrattazione collettiva la facoltà di derogare al principio della solidarietà del committente per i crediti retributivi vantati dal lavoratore impiegato dall'appaltatore, qualora la stessa contrattazione avesse individuato metodi e procedure per il controllo e la verifica della regolarità complessiva degli appalti. La modifica della disciplina esplica i propri effetti dal 17 marzo 2017, senza che sia stata prevista alcuna disciplina transitoria.

L'Ugl terziario ha formulato istanza di interpello al fine di conoscere la corretta interpretazione della norma modificata e, in particolare, l'eventuale natura retroattiva delle modifiche intervenute rispetto ai contratti collettivi che abbiano istituito misure di verifica e di controllo sulla regolarità complessiva degli appalti, nonché agli atti contrattuali derivanti dall'applicazione di tali misure.

Il Ministero del lavoro ha fornito risposta con l'interpello n. 5/2018.

La posizione ministeriale

Premesso che, come detto, il previgente articolo 29, comma 2, attribuiva alla contrattazione collettiva la facoltà di derogare alla regola in materia di solidarietà del committente mediante l'individuazione di metodi e procedure di controllo e di verifica della regolarità complessiva degli appalti, l'articolo 2, D.L. 25/2017, ha modificato l'articolo 29, sopprimendo il periodo ove si stabilisce che "*Salvo diversa disposizione dei contratti collettivi nazionali sottoscritti da associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative del settore che possono individuare metodi e procedure di controllo e di verifica della regolarità complessiva degli appalti*". In questo modo è stata rimossa la possibilità per i contratti collettivi di introdurre una deroga al regime di solidarietà negli appalti, senza che vi siano però specifiche sugli effetti dell'abrogazione su quei contratti collettivi che avevano introdotto le procedure di verifica della regolarità.

Il Ministero ricorda che, come ovvio, la modifica normativa intervenuta opera sui nuovi contratti collettivi, precludendo dal 17 marzo 2017 la possibilità di inserire modalità di verifica dell'appalto in deroga al regime della solidarietà.

Quanto all'operatività delle disposizioni contenute nei contratti collettivi in corso di validità al 17 marzo 2017, le stesse non possono applicarsi ai contratti di appalto sottoscritti successivamente a tale data.

La norma modificata, infatti, opera nei confronti di situazioni e/o fatti che, al momento della sua entrata in vigore, non erano sorte e non risultavano perfezionate nei loro elementi né nella loro esecuzione, come il caso delle obbligazioni retributive derivanti dalla prestazione del lavoratore impiegato nell'appalto.

Pertanto, la disposizione contrattuale di esclusione della solidarietà potrebbe trovare applicazione solo per i crediti maturati nel corso del periodo precedente all'entrata in vigore del D.L. 25/2017, sempre che

ricorrano le condizioni previste. Tale deroga, invece, non può operare per i crediti maturati nel periodo successivo.